

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3585-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro per le politiche comunitarie
col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende autorizzare la ratifica e l'esecuzione del primo Accordo marittimo concluso a livello europeo con la Cina. L'atto oggetto della presente ratifica è basato sia sugli accordi marittimi bilaterali vigenti tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Cina, sia sulle relazioni marittime esistenti.

In particolare, l'Accordo si compone di 15 articoli, con il primo dei quali se ne individuano le finalità, il cui scopo essenziale è quello di migliorare le operazioni di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti sia dalla Cina che dalla Comunità, nonché di merci destinate e provenienti dalla Comunità e dalla Cina, da un lato, ed i Paesi terzi, dall'altro. I principi sui quali si basa l'Accordo sono quelli della libera prestazione dei servizi di trasporto, del libero accesso alle merci e traffico con i Paesi terzi, dell'accesso senza restrizione ai servizi ausiliari, nonché del trattamento non discriminatorio in relazione all'utilizzo dei servizi portuali ed ausiliari e in relazione alla presenza commerciale.

Si specifica poi che il campo di applicazione dell'Accordo viene fissato all'articolo 2. Nel dettaglio, esso copre i trasporti marittimi internazionali di merci e i servizi logistici, il traffico delle due Parti con i Paesi terzi e i movimenti di attrezzature fra i porti cinesi o i porti di uno Stato membro della Comunità. Vengono infine considerate facenti parte del trasporto marittimo internazionale le operazioni delle navi di uno Stato, che navigano da un porto all'altro dell'altro Stato, oppure da un porto all'altro di uno Stato membro della Comunità per caricare merci destinate a Paesi terzi o per scaricare merci provenienti da Paesi terzi. Sono invece escluse dall'Accordo le operazioni di tra-

sporto nazionale che si svolgono esclusivamente fra i porti cinesi o fra i porti di uno Stato membro della Comunità. Rimane impregiudicato il diritto delle navi dei Paesi terzi di effettuare operazioni di trasporto di merci e di passeggeri tra i porti delle Parti o tra i porti di una delle Parti e quelli di un Paese terzo.

L'articolo 3 riguarda la terminologia utilizzata, mentre, sotto il profilo della disciplina materiale, particolare importanza riveste l'articolo 4, con cui si accorda alle navi battenti bandiera dell'altro Stato o operate da cittadini o società dell'altro Stato un trattamento non discriminatorio rispetto a quello riservato alle proprie navi in relazione all'accesso ai porti e all'uso delle infrastrutture marittime e dei servizi ausiliari marittimi di detti porti, nonché in relazione alle tariffe e ai diritti connessi, alle formalità doganali e all'assegnazione dei posti di attracco e delle attrezzature per il caricamento e lo scaricamento, principi peraltro applicati su una base commerciale e non discriminatoria. La disciplina relativa alla presenza commerciale delle imprese è invece contenuta nell'articolo 5, in base al quale ciascuna Parte autorizza le compagnie di navigazione dell'altra Parte a stabilire una presenza commerciale sul proprio territorio, in conformità a disposizioni legislative e regolamentari sulle attività connesse a tale operazione, che vengono quindi elencate specificamente.

L'articolo 6 stabilisce le modalità di pubblicazione delle misure applicative relative all'Accordo, al fine di garantirne la piena trasparenza, nonché della risposta a ogni eventuale richiesta d'informazione riguardante tali misure di applicazione. In tale ambito, sul versante della normativa nazionale, l'articolo 7 vincola le Parti ad amministrare

in modo ragionevole, obiettivo e imparziale tutte le misure di applicazione generale atte a incidere sugli scambi nei servizi di trasporto marittimo internazionale e - nei casi in cui siano prescritte autorizzazioni - a fornire le necessarie informative sulla decisione adottata e sui relativi criteri posti a base delle procedure. L'articolo 8 regola poi l'impiego del personale di base nelle attività commerciali connesse, nell'osservanza della normativa in vigore nel Paese ospitante indipendentemente dalla nazionalità del personale stesso, con la previsione di permessi di lavoro e visti necessari per i lavoratori stranieri. Quanto all'articolo 9, esso fornisce disposizioni sui proventi realizzati dai cittadini o dalle società di una delle Parti mediante le operazioni di trasporto marittimo internazionale e le operazioni multimodali sul territorio dell'altra Parte.

L'articolo 10 dell'Accordo, nel contesto generale della cooperazione nel settore marittimo, prevede che le Parti - allo scopo di promuovere lo sviluppo delle industrie del medesimo comparto - incoraggino le rispettive autorità competenti e istituzioni a cooperare, almeno e non solo, in determinati settori specificamente elencati. L'articolo 11 dispone poi l'istituzione, ad opera delle Parti, di procedure adeguate per garantire la corretta applicazione dell'Accordo, mentre i successivi articoli 12, 13 e 14 dettano la disciplina relativa rispettivamente a eventuali

modifiche successive all'entrata in vigore dell'atto, all'ambito di applicazione territoriale e ai testi facenti fede. Da ultimo, si rende noto che l'Accordo è concluso per un periodo di cinque anni e ne è previsto il rinnovo tacito, salvo denuncia. Si prevede che le sue disposizioni si sostituiscano a quelle degli accordi bilaterali, qualora queste ultime risultino in contrasto o identiche alle disposizioni dell'Accordo tra l'Unione europea e la Cina. Vengono peraltro fatte salve le disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali in vigore fra i singoli Stati membri della Comunità e la Cina, qualora le disposizioni dell'Accordo in ratifica si rivelassero meno favorevoli; mentre le disposizioni degli accordi bilaterali in vigore, non contemplate dall'Accordo fra Unione europea e Cina, continuano ad essere applicabili. È infine prevista la clausola per cui le disposizioni dell'Accordo non pregiudicano gli obblighi comunitari e le norme del Trattato sull'Unione europea, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454.

In conclusione, nel puntualizzare che dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione in Assemblea del disegno di legge in esame.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAFFIOLI)

8 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

